

CONDIZIONI PER LA MOVIMENTAZIONE DI LETAME, LIQUAMI e LETTIERA DA ZONA DI PROTEZIONE O  
SORVEGLIANZA IN CONFORMITÀ AL REG (UE) 2020/687

Il presente protocollo definisce, in virtù dell'articolo 21 comma 1 lettere c) e d) del Decreto Legislativo 136/2022 le condizioni per il rilascio, da parte del Servizio Veterinario competente sull'allevamento di partenza, delle autorizzazioni alle movimentazioni in deroga ai sensi degli articoli 35 e 51 del Reg (UE) 2020/687.

Si premette che il letame può essere ammucchiato, irrorato con disinfettante e lasciato, coperto, in tali condizioni per 42 giorni in modo da garantire il trattamento termico di tutti gli strati, senza ulteriori aggiunte e, trascorso tale periodo, può essere movimentato per qualsiasi destino.

Il Servizio Veterinario competente sull'allevamento autorizza la movimentazione di letame, comprese le lettiera e il materiale da lettiera e di liquami attraverso, da e verso la zona soggetta a restrizioni (zona di protezione e zona di sorveglianza) nel rispetto delle seguenti condizioni:

- con mezzi costruiti e mantenuti in modo da evitare perdite di materiale. Tali mezzi devono essere puliti e disinfettati con disinfettanti efficaci contro il virus della LSD immediatamente dopo ogni trasporto e, se utilizzati per il trasporto di liquami di allevamenti diversi, devono essere lavati e disinfettati anche internamente e, in ogni caso, asciugati o lasciati asciugare prima di qualsiasi nuovo carico;
- senza soste o operazioni di scarico/carico nella zona soggetta a restrizioni (monocarichi);
- privilegiando le principali vie di comunicazione stradale ed evitando, lungo il tragitto, le vicinanze di stabilimenti che detengono bovini.

La tracciabilità è assicurata dai DDT e da attestazione dell'avvenuto smaltimento, rilasciata dall'operatore dello stabilimento, restituita al Servizio Veterinario competente sull'allevamento.

Il Servizio Veterinario può autorizzare, rilasciando apposita certificazione, l'invio di letame, compresi le lettiera e il materiale da lettiera, e i liquami da stabilimenti situati nelle zone di protezione e di sorveglianza ai fini del loro smaltimento:

1. prioritariamente in un impianto riconosciuto ai sensi del Reg. (CE) n. 1069/2009 – Cat. 2 che assicuri l'inattivazione del virus della LSD tramite l'applicazione dei parametri minimi di trattamento indicati nel Manuale Operativo, ovvero 70° o trattamento equivalente (Incenerimento, Coincenerimento, Combustione, Biogas, Compostaggio, Produzione di fertilizzanti organici);
2. Se l'invio di cui al punto 1, per oggettivo impedimento, non è possibile, il letame, compresi le lettiera e il materiale da lettiera, e i liquami potranno essere spostati in un impianto di biogas nella medesima zona di restrizione che assicuri l'inattivazione del virus della LSD tramite l'applicazione dei parametri minimi di trattamento indicati nel Manuale Operativo LSD, ovvero 70° o trattamento equivalente, di cui viene data evidenza all'AC.

Se l'impianto di biogas non è munito di pastorizzatore nel quale viene fatto transitare il liquame, tale spostamento è subordinato all'esito favorevole della visita clinica, effettuata nelle 48 ore precedenti lo spostamento dei liquami.

Si precisa che non è vietato, e quindi non necessita di richiesta di deroga, lo spostamento del prodotto dell'impianto di biogas (digestato) che può essere utilizzato come da buone prassi agricole.

3. Se l'invio di cui al punto 1 e 2, per oggettivo impedimento, non è possibile, i liquami potranno essere spostati per utilizzo agronomico secondo quanto segue:

- a) Lo spostamento è subordinato alla visita clinica in allevamento con esito favorevole effettuata nelle 48 ore precedenti lo spostamento dei liquami e
- b) Lo spandimento agronomico può avvenire:
  - o esclusivamente nei terreni il più vicino possibile all'allevamento di origine, meglio se di proprietà, e comunque nei territori posti in ZR di propria competenza;
  - o attraverso spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato in ZR e non in prossimità (distanza almeno superiore a 500 metri) di altri allevamenti di bovini

Le operazioni devono essere sospese in caso di comparsa di sintomatologia riferibile sino a che gli approfondimenti non escludano la presenza della malattia.

In caso di invio al di fuori della propria competenza territoriale, l'autorizzazione è rilasciata dal Servizio Veterinario competente sull'allevamento, previo nulla osta del servizio Veterinario competente sulla destinazione.

Qualora l'impianto di destino ricada al di fuori del territorio regionale, il Servizio Veterinario competente sull'allevamento di partenza deve acquisire, per il tramite del Servizio Regionale, nulla osta del Servizio Veterinario competente sull'impianto di destino.

Allo scadere delle zone di restrizione, fatte salve le misure disposte sui focolai, i divieti di movimentazione di letame, lettiera, liquame, decadono.